

Malta

#### Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

*Civil Court First Hall* – a partire da 15,000 euro

*Court of Magistrates* (Malta) – da 5,000 a 15,000 euro

*Small Claims Tribunal* – fino a 5,000 euro

La *Court of Magistrates* (Gozo) - sia di giurisdizione superiore (a partire da 15,000 euro) che di giurisdizione inferiore (da 5,000 a 15,000 euro) – è competente a conoscere di tutti i crediti nei confronti di persone residenti o aventi domicilio ordinario sulle isole di Gozo o Cumino.

La corrispondenza va indirizzata a:

The Registrar

(Nome dell'organo giurisdizionale competente)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Per la corrispondenza indirizzata agli organi giurisdizionali di Gozo l'indirizzo è il seguente:

The Registrar

(Nome dell'organo giurisdizionale competente)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

#### Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

*Civil Court First Hall*

*Court of Magistrates* (Malta)

*Small Claims Tribunal*

*Court of Magistrates* (Gozo), sia di giurisdizione superiore che di giurisdizione inferiore.

La corrispondenza va indirizzata a:

The Registrar

(Nome dell'organo giurisdizionale competente)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Per la corrispondenza indirizzata agli organi giurisdizionali di Gozo l'indirizzo è il seguente:

The Registrar

(Nome dell'organo giurisdizionale competente)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

#### Procedimento di riesame ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006

##### Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Compilazione del modulo di domanda e degli altri moduli di cui al regolamento (CE) n. 1896/2006 presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale competente o invio del modulo di domanda e degli altri moduli a mezzo postale alla cancelleria dell'organo giurisdizionale competente.

**La domanda di riesame deve essere compilata dal convenuto, in maltese, presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale competente.**

##### Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Maltese e inglese.

Ultimo aggiornamento: 25/03/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.